



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"FRANCESCO SAVERIO NITTI"  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  
LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE  
Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO  
Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale  
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635  
Sito web: <http://www.isnitti.edu.it> - e-mail: [nais022002@istruzione.it](mailto:nais022002@istruzione.it) - posta certificata: [nais022002@pec.istruzione.it](mailto:nais022002@pec.istruzione.it)  
40° DISTRETTO SCOLASTICO



## **CIRCOLARE n. 4**

**Al personale docente  
Al personale ATA  
All'ALBO**

I.I.S.S. "F. S. NITTI" DI NAPOLI  
Prot. 0003987 del 26/08/2022  
I-1 (Uscita)

### **Oggetto: Regime di incompatibilità per i pubblici dipendenti**

*Al fine di chiarire quali siano le attività compatibili e non compatibili con il lavoro nel comparto scuola si elenca una casistica unitamente ai riferimenti normativi*

**1. Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità** Qui di seguito si elencano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola.

**A) Per il personale con rapporto a tempo pieno risulta l'assoluta incompatibilità nei seguenti casi:**  
- attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;  
- cariche in società costituite a fini di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3/1957);  
- le libere professioni (salvo i casi riferiti a personale in part-time e quelli ammessi da regimi normativi speciali, come per es. i docenti, di cui si tratterà nel paragrafo 3).

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

**I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto e l'attività dev'essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.**

L'insegnamento in scuole Non Statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali.

*Sono comunque incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).*

**B) Sono, invece, compatibili e possono essere svolte senza alcuna autorizzazione:**

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari;

**Mod. CI Rev. 5 del 2.09.19**



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"FRANCESCO SAVERIO NITTI"  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  
LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE  
Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale  
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635  
Sito web: <http://www.isnitti.edu.it> - e-mail: [nais022002@istruzione.it](mailto:nais022002@istruzione.it) - posta certificata: [nais022002@pec.istruzione.it](mailto:nais022002@pec.istruzione.it)  
40° DISTRETTO SCOLASTICO



- gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
- gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita;*
- le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.*

### **C) Sono astrattamente compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati:**

- gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;*
- gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;*
- le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;*
- le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative).*

*In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria;*

- le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione;*
- l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi esclusivamente la cura dei propri interessi;*
- altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale;*
- le libere professioni esercitate dal personale docente, alle condizioni di cui si dirà al paragrafo 3.*

Ai fini della concreta individuazione di situazioni di incompatibilità può anche tornare utile la lettura della vasta giurisprudenza in materia, che qui si sintetizza:

#### **Attività non compatibili:**

- insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 6/2/1985 n. 302 e VI, sent. 10/8/1989 n. 1080);
- gestore di farmacia (Cons. Stato, VI, 31/12/1984 n. 737);
- agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20/5/1982 n. 268);
- agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 9/8/1981 n. 510);
- titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 3/8/1989 n. 973);
- attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (Cons. Stato, V, 16/5/1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24/9/1993 n. 629);
- odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28/6/1994 n. 1080);
- cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24/10/1991 n. 705);
- lettore presso Università (TAR Umbria, n. 303/1991);



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
“FRANCESCO SAVERIO NITTI”  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  
LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE  
Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO



Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale

Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635  
Sito web: <http://www.isnitti.edu.it> - e-mail: [nais022002@istruzione.it](mailto:nais022002@istruzione.it) - posta certificata: [nais022002@pec.istruzione.it](mailto:nais022002@pec.istruzione.it)  
40° DISTRETTO SCOLASTICO

- titolare di agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 28/1/1998 n. 25).
- Amministratore di Condominio – *se già iscritto ad un ordine professionale* – (Corte dei Conti 8-9-2014 n.159)

#### Attività compatibili previo autorizzazione:

- attività libere di espressione artistica (musica, pittura, scultura), *letteraria, giornalistica, pubblicitaria* (Cons. Stato, II, parere 14/1/1981 n. 1485);
- fotografo e grafico (Tar Veneto, 5/11/1981 n. 074);
- investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10/10/1983 n. 720);
- notaio (Cons. Stato, VI, 21/5/1984 n. 297);
- presidente di cassa rurale artigiana (Cons. Stato, VI, 21/1/1993 n. 68);
- medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. Stato, VI, sentenza 4/3/2003).
- Amministratore di Condominio, *purché l'impegno riguardi la cura dei propri interessi* (Cons. Stato, VI, 29/7/1991 n. 487);

### 3. La libera professione

Il divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale previsto dall'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/1994 citato trova un'unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (*comprensiva di tutte le attività ad essa riferite*), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicita previa autorizzazione del Capo di Istituto.

La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti.

L'attività in parola dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione

**Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.**

*Il Dirigente Scolastico*  
*dr.ssa Annunziata Campolattano*

Firmato Ai sensi del Cad